

Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

Area: INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING TERRITORIALE

DETERMINAZIONE

N. G17332 del 11/12/2019

Proposta n. 22020 del 10/12/2019

Oggetto:

Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio". Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche: "Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Prima Edizione), "Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Seconda Edizione), "Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Terza Edizione), Anno 2020.

Oggetto: Legge Regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: *“Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio”*. Attribuzione qualifica alle manifestazioni fieristiche: **“Fiera dell’Artigianato e Tipicità alle Terrazze” (Prima Edizione); “Fiera dell’Artigianato e Tipicità alle Terrazze” (Seconda Edizione); “Fiera dell’Artigianato e Tipicità alle Terrazze” (Terza Edizione);** Anno 2020.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 11 e 117;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

VISTA la legge regionale 2 aprile 1991, n.14, recante: *“Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio”* e successive modificazioni;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002, nella causa C-439/99, con la quale, in riferimento alla normativa di livello statale e con specifico riferimento alle norme in materia fieristica di alcune Regioni italiane (fra le quali non era inclusa la Regione Lazio), è stato osservato che alcuni fra gli istituti ivi recati erano da considerarsi in contrasto con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, principi che debbono informare le normative regionali, con conseguente obbligo per le Regioni di adeguare le loro normative interne;

CONSIDERATO che la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 conteneva istituti corrispondenti a quelli censurati dalla Corte di Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, in quanto contrastanti con i principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

PRESO ATTO che con la deliberazione regionale n. 334 dell’8 maggio 2008 avente come oggetto *“Disapplicazione pro parte dell’art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio”* la Regione Lazio aveva già disapplicato l’art. 5 comma 1 riguardante l’obbligo per l’ente organizzatore di manifestazioni fieristiche di avere una sede legale o anche secondaria nella Regione Lazio ai fini dell’iscrizione all’albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, perché contrastante con la statuizione enunciata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 (C-439/99) secondo cui l’obbligo per l’organizzazione di fiere di avere una sede permanente a livello nazionale o locale costituisce di fatto una negazione della libera prestazione di servizi (art. 49 del Trattato CE);

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. G03479 del 20 marzo 2017 avente come oggetto *“Applicazione norme e principi europei in materia fieristica. Approvazione modello di comunicazione di svolgimento e di richiesta riconoscimento qualifica”* di fatto la Regione Lazio ha disapplicato gli articoli della legge regionale n. 14/1991 in contrasto con l’ordinamento europeo ed in particolare gli articoli 4, 5, e 7 e l’articolo 6 solo limitatamente ai commi 1 e 2; inoltre ha disapplicato tutte le disposizioni nelle parti in cui facevano riferimento al regime autorizzatorio e, per l’esattezza, gli articoli 8 sulla *“domanda di autorizzazione”*, 10 sulla *“vigilanza”* e 11 sulle *“sanzioni amministrative”*;

PRESO ATTO altresì che con la suddetta determinazione dirigenziale è stata recepita, tra l’altro, l’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, che, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, stabilisce disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

CONSIDERATO che, con domanda presentata in data 6 dicembre 2019 e acquisita con prot. n. 1002557 l'Associazione Culturale Ricreativa "La Torre", con sede legale in Via Tespi, 190 – Roma, ha chiesto di ottenere la qualifica "regionale" per le manifestazioni fieristiche:

- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Prima Edizione)** 12 gennaio 2020;
 - **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Seconda Edizione)** 9 febbraio 2020;
 - **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Terza Edizione)** 8 marzo 2020
- che si svolgeranno presso l'Area Privata "Le Terrazze" – Casalpalocco Roma;

CONSIDERATO che nella documentazione a corredo della summenzionata domanda, l'Associazione Culturale Ricreativa "La Torre", ha trasmesso un elenco degli espositori che parteciperanno alle suddette manifestazioni dal quale si evince una partecipazione significativa di espositori provenienti da province diverse da quella del comune di Roma dove si svolgono le iniziative;

PRESO ATTO che dalla verifica dell'elenco espositori, risulta che le manifestazioni in oggetto hanno i requisiti per l'appartenenza alla qualifica "regionale" come previsto dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante: *"Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio"*;

RITENUTO, pertanto, di attribuire la qualifica "regionale" alle manifestazioni fieristiche:

- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Prima Edizione)** 12 gennaio 2020;
- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Seconda Edizione)** 9 febbraio 2020;
- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Terza Edizione)** 8 marzo 2020

organizzate dall'Associazione Culturale Ricreativa "La Torre", con sede legale in Via Tespi, 190 – Roma, con l'esposizione dei seguenti settori merceologici comunicati come da tabella definita dall' UFI - Unione Fiere Italiane - e adottata dall'"Intesa":

- 2) food, bevande, ospitalità;
- 3) sport, hobby, intrattenimento e arte;
- 8) formazione, educazione;
- 12) arredamento, design d'interni;
- 13) casalinghi, giochi, regalistica;
- 14) bellezza, cosmetica;
- 24) gioielli, orologi, accessori;
- 25) tessile, abbigliamento, moda;

DETERMINA

- di attribuire la qualifica "regionale" per l'anno 2020 alle manifestazioni fieristiche:

- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Prima Edizione)** 12 gennaio 2020;
- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Seconda Edizione)** 9 febbraio 2020;
- **"Fiera dell'Artigianato e Tipicità alle Terrazze" (Terza Edizione)** 8 marzo 2020

organizzate dall'Associazione Culturale Ricreativa "La Torre", con sede legale in Via Tespi, 190 – Roma, con l'esposizione dei seguenti settori merceologici comunicati come da tabella definita dall' UFI - Unione Fiere Italiane - e adottata dall'"Intesa":

- 2) food, bevande, ospitalità;
- 3) sport, hobby, intrattenimento e arte;
- 8) formazione, educazione;
- 12) arredamento, design d'interni;
- 13) casalinghi, giochi, regalistica;
- 14) bellezza, cosmetica;
- 24) gioielli, orologi, accessori;
- 25) tessile, abbigliamento, moda.

Il presente provvedimento non esonera l'Ente concedente l'area espositiva, l'organizzazione ed il responsabile della manifestazione dal disporre di ogni necessaria autorizzazione che debba essere rilasciata dai competenti Organi statali e/o locali, ancorché non prevista da leggi o regolamenti, non escluse quelle atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori e del personale comunque impegnato per lo svolgimento della manifestazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

*Il Direttore
Tiziana Petucci*